

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

SERVIZIO X C.P.I. ENNA – LEONFORTE

Vista L'art.180 del T.U. approvato con D.P.R. 30/06/65, n° 1124

Visto l'art. 10 della legge 05/05/1976, n° 248;

Visto la legge 12/03/1999 n°68;

Visto l'art. 4 comma 6 della legge 12/03/1999 n°68;

Visto l'art. 8 della legge 12/03/1999 n°68;

Vista l'istanza presentata in data 30 gennaio 2026 trasmessa dall'INAIL di Enna, relativa al rinnovo della concessione dell'assegno di incollocabilità al sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] () il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED], già concessa da questo Servizio X C.p.I. di Enna con DECRETO n. 2499 del 25/06/2025;

Vista la nuova certificazione emessa ai sensi della Circolare Ministeriale n°66/2001 dal Centro Medico della sede INAIL di Enna, dove si certifica che il Sig. [REDACTED] **possiede i requisiti sanitari di cui all'art.1 D.M. 137/87;**

Sentito il parere del Comitato provinciale per il sostegno dei disabili, che nella seduta del 24/02/2026 ha preso atto delle determinazioni dal Centro Medico INAIL di Enna e ha confermato quanto dichiarato dall'INAIL, all'unanimità ritiene di procedere al rilascio della dichiarazione di incollocabilità **con temporaneità fino a febbraio 2027;**

Considerato che il Sig. [REDACTED] si trova nelle condizioni di cui agli artt. 4 e 8 della legge 68/99.

DECRETA

ART. 1

Che il Sig. [REDACTED], in premessa menzionato, per le limitazioni previste dall'art. 8 comma 1 della legge 12/03/1999 n°68, non è collocabile **con temporaneità fino a febbraio 2027.**

Il Dir. Responsabile del Servizio X
C.P.I. di Enna e Leonforte
Dr. Giuseppe Nasello